



## FOGLIO INFORMATIVO N.10/2019

### GUIDA AL “TESTAMENTO”

#### Perché una guida al testamento?

Nella vita ogni giorno siamo chiamati a fare delle scelte. Piccole o grandi che siano, sono proprio loro a determinare il nostro futuro. Tuttavia, a volte, alcune scelte possono influire sul destino degli altri. E forse, sono quelle più importanti. Pensando al domani abbiamo voluto mettere a disposizione una guida per illustrare le norme che regolano la successione e spiegare come si legge un testamento.

Tra l'altro, con un piccolo gesto, si può dare un contributo significativo all'intera società. Infatti, attraverso un lascito testamentario è possibile sostenere importanti cause sociali e umanitarie: esiste sempre la quota di patrimonio di cui si può disporre liberamente, la cosiddetta “**disponibile**”. Scegliere di destinarla a favore di Enti o Fondazioni non solo ha un alto valore etico, ma vuol dire contribuire in prima persona a scrivere la storia di un futuro diverso. Un traguardo che appare sempre più possibile ma, che per essere raggiunto, ha bisogno del sostegno di tutti.

#### SUCCESSIONE LEGGITTIMA E TESTAMENTARIA

*Con il testamento si può scegliere liberamente a chi destinare i propri beni*

**La successione legittima:** se chi muore non lascia testamento, i suoi beni vengono attribuiti ai familiari più stretti: il coniuge (o persona dello stesso sesso che abbia contratto un'unione civile – art.21 legge 20/5/2016), i figli, ecc. o in loro mancanza ai parenti fino al sesto grado.

**Successione testamentaria:** se chi muore lascia testamento, i suoi beni vengono attribuiti ai beneficiari individuati nel testamento stesso.

Se il testamento dispone solo di alcuni beni, per questi varrà quanto previsto dal testamento e tutto il resto del patrimonio andrà ai parenti. In questo caso si avrà **contemporaneamente la successione legittima e quella testamentaria**.

**L'importanza di fare testamento a favore di Enti/Fondazioni:** sempre più frequentemente nei testamenti si trovano disposizioni a favore della ricerca medica o per altri scopi di pubblica utilità.

E' infatti indubbio che gli enormi progressi della ricerca medica hanno migliorato radicalmente le nostre condizioni di vita; molto può essere ancora fatto.

## **IL TESTAMENTO**

**Cos'è:** il testamento, detto anche "atto di ultima volontà", è l'unico atto, in base alla nostra legislazione, con il quale è possibile disporre dei propri beni o di parte di essi, per il tempo in cui la persona avrà cessato di vivere (art. 587 del c.c.). Il testamento è efficace solo al momento della morte del testatore. E' un atto strettamente personale e non può essere redatto da un rappresentante.

**Chi può farlo:** possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati espressamente incapaci dalla legge (art.591 d3el c.c.).

Sono incapaci di testare i minori e gli interdetti per infermità di mente.

E' inoltre annullabile il testamento di chiunque, anche se non interdetto, qualora si provi essere stato, per qualsiasi causa, anche transitoria, privo della capacità di intendere e di volere nel momento in cui fece testamento.

**Revoca:** il testamento può sempre, in ogni momento, essere modificato o revocato. E' nulla ogni clausola con la quale il testatore rinunci o si impegni a non modificare o a non revocare il suo testamento (art. 679 del c.c.).

**Forme:** la legge contempla varie forme di testamento (art.601 del c.c. e seguenti), le più diffuse sono:

1) **testamento olografo:** è la forma più' semplice, economica e pratica per esprimere le proprie volontà;

2) **testamento pubblico:** è ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. E' la forma di testamento necessaria se il testatore è impossibilitato a scrivere. Il testamento pubblico può essere revocato o modificato sia con altro testamento pubblico successivo sia con testamento olografo successivo.

**TESTAMENTO OLOGRAFO:** per essere valido deve essere interamente scritto di proprio pugno, avere la data e la firma.

**Come si fa:** per redigere il testamento olografo basta qualunque foglio sul quale il testatore scriva di **propria mano** le sue disposizioni, con **la data** (giorno, mese e anno) e **la firma** (nome e cognome) posta alla fine della disposizioni (art.602 del c.c.). Esso non può essere scritto neanche in minima parte da altri né a macchina sotto pena di nullità. Il testamento olografo può anche essere redatto in forma di lettera. Dovranno pure essere scritte, datate e sottoscritte di pugno del testatore le aggiunte o variazioni apportate in calce al testamento fatto.

**Rischi:** il testamento olografo presenta l'inconveniente di poter essere facilmente sottratto o smarrito. Per evitare tale pericolo è consigliabile scrivere il testamento in due originali, depositandone uno fiduciarmente presso un notaio (o consegnandolo a persona di fiducia, oppure lasciandolo in cassetta di sicurezza).

Chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la sua pubblicazione appena la notizia della morte del testatore (art.620 del c.c.). La sottrazione, occultamento, distruzione o alterazione di un testamento altrui costituisce reato (art.491 del c.p.).

**Validità:** per la validità del testamento olografo non è richiesta l'osservanza di speciali forme. Bisogna però tener presente che due persone non possono fare testamento con unico atto, ma devono esprimere le loro volontà con due scritti separati.

**Consigli:** è opportuno che il testamento sia semplice e breve, con disposizioni chiare, che non si prestino a interpretazioni dubbie. E' consigliabile far leggere il testamento al proprio notaio di fiducia.

**Contenuti diversi:** il testamento può anche non avere contenuto patrimoniale, ma limitarsi ad esempio al riconoscimento o legittimazione dei figli (art. 254 e 285 del c.c.), alla designazione di un tutore (art.348 del c.c.), alla riabilitazione di un successibile indegno (art.466 del c.c.). Inoltre il testatore che dispone di un lascito a favore di un minore può nominare – sempre nel testamento – un curatore speciale per l'amministrazione dei beni lasciati in eredità (art.356 del c.c.).

**Aggiornamento:** è sempre bene tenere aggiornato il proprio testamento a seguito di variazioni intervenute nell'ambito familiare o patrimoniale.

Un testamento può essere modificato o revocato in ogni momento.

**Testamenti successivi:** nel redigere un nuovo testamento è opportuno dichiarare che si revocano i testamenti precedenti. Fatto il testamento olografo è consigliabile sottoporlo all'esame di un notaio per accertarsi della sua perfetta regolarità e chiarezza.

## QUOTA DISPONIBILE E QUOTA DI RISERVA

I figli, il coniuge e i genitori (in assenza dei figli) hanno per legge il diritto a specifiche quote di patrimonio, le cosiddette “**quote di riserva**”.

Chi fa testamento ha sempre la possibilità di disporre liberamente della restante parte del patrimonio, chiamata “**quota disponibile**”.

Sulle quote di riserva non si possono porre né oneri né condizioni di nessun genere (art.549 del c.c.).

**Quote di riserva per le singole categorie di riservatari** (*coloro che hanno diritto alla riserva, detti anche legittimari*):

**1) al figlio unico è riservata la metà del patrimonio del genitore:** a)  $\frac{1}{2}$  è la quota disponibile; b)  $\frac{1}{2}$  è la riserva del figlio.

**Due terzi se i figli sono due o di più** (art. 537 del c.c.): a)  $\frac{1}{3}$  è la quota disponibile; b)  $\frac{2}{3}$  è la riserva dei figli.

**2) agli ascendenti legittimi** (es. genitori del testatore) è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 del c.c.): a)  $\frac{2}{3}$  è la quota disponibile; b)  $\frac{1}{3}$  è la quota per gli ascendenti legittimi.

**3) al coniuge è riservata la metà del patrimonio:** inoltre al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la concorrono, se la casa era di proprietà di colui che ha fatto testamento: a)  $\frac{1}{2}$  è la quota disponibile; b)  $\frac{1}{2}$  è la quota per il coniuge.

**4) quote di riserva nei casi di concorso di più legittimari** (persone che hanno diritto a una quota dell'eredità: coniuge, figli, genitori in assenza di figli). Se con il coniuge concorre un solo figlio legittimo o naturale, la quota di riserva per il figlio è di un terzo, al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio. Al coniuge spetta anche il diritto di abitazione (art. 540 del c.c.): a)  $\frac{1}{3}$  è la quota disponibile; b)  $\frac{1}{3}$  è la quota per il coniuge; c)  $\frac{1}{3}$  è la quota per il figlio.

Se i figli sono due o più, la complessiva quota di riserva è di tre quarti. Al coniuge spetta una porzione pari al quarto del patrimonio. Ai figli spetta complessivamente la metà del patrimonio da dividersi in parti uguali tra tutti i figli legittimi e/o naturali (art. 542 del c.c.). Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione alle condizioni sopra esaminate: a)  $\frac{1}{4}$  è la quota disponibile; b)  $\frac{1}{4}$  è la quota per il coniuge; c)  $\frac{1}{2}$  è la quota per i figli.

**5) Se con il coniuge concorrono gli ascendenti legittimi** (es. genitori del testatore), a questi spetta un quarto e al coniuge la metà del patrimonio (art. 544 del c.c.). La quota disponibile è inoltre

gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (vedi sopra paragrafo 3): **a)**  $\frac{1}{4}$  è la quota disponibile; **b)**  $\frac{1}{4}$  è la quota per gli ascendenti; **c)**  $\frac{1}{2}$  è la quota per il coniuge.

**AVVERTENZE:** l'accettazione con beneficio d'inventario è una forma di tutela dell'erede che in questo caso è tenuto a rispondere di eventuali debiti al massimo fino al valore dei beni ricevuti.

**Quote di riserva:** per determinare la quota disponibile, cioè la quota in cui il testatore può liberamente disporre, bisogna aggiungere ai beni lasciati il valore di quelli donati in vita, a favore di chiunque, e togliere l'importo di eventuali debiti.

Sul valore così ottenuto, si calcola la quota disponibile e la quota di riserva.

**Eredi e legatari.**

**Erede** è colui che subentra in tutte le posizioni attive e passive (debiti) o in quota di esse. Si diventa eredi con l'accettazione, che può essere espressa o tacita (art. 474 e 476 del c.c.).

Gli Enti/Fondazioni devono accettare l'eredità con beneficio d'inventario (art. 473 del c.c.). L'accettazione per i minori di età e gli incapaci deve essere autorizzata dal giudice e deve essere fatta con beneficio di inventario.

**Legatario:** è il beneficiario di una disposizione testamentaria fatta a titolo particolare (legato), cioè quella disposizione che attribuisce singoli beni o diritti (art. 588 del c.c.); non occorre l'accettazione del legato, ma è possibile la rinuncia.

In un testamento, accanto a disposizioni a titolo particolare è sempre opportuno nominare un erede: a lui saranno destinati i restanti beni.

Nel testamento è importante identificare con precisione i beneficiari delle singole disposizioni: infatti è nulla ogni disposizione a favore di beneficiari incerti (art. 628 del c.c.) o da individuare da parte di qualcuno, almeno che il testatore, nel testamento, non lasci l'incarico a qualcuno di scegliere il beneficiario nell'ambito di un preciso elenco (art. 631 del c.c.).

**Esecutore testamentario** (*nel testamento si può' indicare la persona incaricata di eseguire le volontà espresse*): è colui che deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà. Quando si teme che all'apertura della successione possano sorgere dissidi fra gli aventi diritto alla successione, oppure, quando si lascia una situazione complessa o gravata da debiti, è opportuno nominare un esecutore testamentario che sia persona di fiducia, competente e capace di far valere la propria volontà sugli eredi e legatari. Può essere anche un erede o un legatario (art. 701 del c.c.). La carica di esecutore è gratuita, salvo diversa indicazione del testatore.

## **Enti/Fondazioni/Associazioni.**

In tutti i casi in cui chiamato all'eredità sia un ente pubblico o privato, associazione, fondazione o istituto, l'accettazione dell'eredità deve avvenire con beneficio d'inventario.

### **Esempi di testamento in caso di assenza di eredi diretti:**

#### **Esempio n. 1:**

*Io sottoscritto Mario Bianchi, nato a Roma il 13 aprile 1939, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali nomino mio erede universale la Fondazione Andrea Bocelli affinché finanzi la ricostruzione della scuola materna di Camerino (MC).  
Roma 30 giugno 2019* *Mario Bianchi*

#### **Esempio n. 2:**

*La sottoscritta Maria Rossi, nata a Roma il 25 luglio 1941, nel pieno possesso delle facoltà mentali nomino erede la mia cara amica e vicina di casa Eleonora Verdi e lascio la casa di vacanza nel comune di Sabaudia (LT) all' IFOM (Istituto FIRCA di Oncologia Molecolare) di Milano per sviluppare programmi di ricerca sulle cellule staminali per la rigenerazione dei tessuti.  
Roma 30 giugno 2019* *Maria Rossi*

### **Esempi di testamento in caso di presenza di eredi diretti:**

#### **Esempio n. 1:**

*Io sottoscritto Carlo Rossi, nato a Roma il 23 gennaio 1944, nel pieno possesso delle facoltà mentali, nomino miei eredi per le quote di legge mia moglie Rosaria e i miei figli Giuseppe e Rodolfo.  
Lascio il deposito titoli presso la Banca di Orvieto alla Parrocchia S. Andrea delle Fratte -Roma - per la ristrutturazione della navata centrale.  
Roma 30 giugno 2019* *Carlo Rossi*

#### **Esempio n. 2:**

*Io sottoscritta Maria Verdi, nata a Roma 13 luglio 1939, nel pieno possesso della facoltà mentali, nomino erede mio marito Francesco e lascio la somma di euro 10.000,00 all'IFOM (Istituto FIRCA di Oncologia molecolare) di Milano per l'acquisto di apparecchiature scientifiche.  
Roma 30 giugno 2019* *Maria Verdi*

**REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI (legge 19 maggio 1975 n.151)**

La comunione dei beni tra i coniugi ha riflessi importanti anche in materia successoria in quanto ha per effetto di far cadere in successione, al momento della morte di uno dei coniugi, la metà dei beni a lui intestati.

Il regime della comunione legale si applica anche ai matrimoni contratti anteriormente al 20 settembre 1975 per i beni acquistati successivamente alla data suddetta, sempreché la volontà di mantenere la separazione non risulti da dichiarazione di uno dei coniugi ricevuta dal notaio o dall'Ufficiale dello Stato Civile prima del 15 gennaio 1978. Dopo tale data i coniugi possono congiuntamente scegliere la separazione con dichiarazione ricevuta da notaio o dall'Ufficiale dello Stato Civile.

### **Comunione legale**

La comunione legale non si estende a tutti i beni dei coniugi, ma cade esclusivamente sui beni acquistati da ciascuno di essi durante il matrimonio, nonché sulle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

I beni di proprietà di ciascun coniuge prima del matrimonio, i beni ricevuti per donazione o successione, i beni di uso strettamente personale e quelli che servono all'esercizio di una professione costituiscono i beni personali e non entrano in comunione.

### **Scioglimento della comunione**

La comunione si scioglie nei casi previsti dall'art.191 del c.c. (morte di uno dei coniugi, separazione personale, annullamento del matrimonio o scioglimento dello stesso, ecc).

Al momento dello scioglimento della comunione vengono considerati di proprietà comune, per pari quota, i beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva (la prova può essere data con ogni mezzo). Viene inoltre considerato di proprietà comune il residuo non consumato dei frutti di beni personali e dei proventi delle attività lavorative di ciascuno dei coniugi.

### **Separazione dei beni e altre convenzioni**

I coniugi possono in qualunque momento stipulare (mediante atto pubblico dal notaio o da altro ufficiale) convenzioni matrimoniali modificative del regime della comunione legale (separazione di beni, comunione convenzionale). La scelta del regime di separazione dei beni può essere anche stipulata prima della celebrazione del matrimonio o dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

Anche per le persone dello stesso sesso che hanno contratto un'unione civile il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale (art.13 legge 20 maggio 2016 n. 76).

## **IMPOSTA DI SUCCESSIONE**

La legge 24 novembre 2016 n. 286 ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'imposta di successione che era stata soppressa dalla legge 18 ottobre 2001 n. 383. L'imposta si applica ai singoli lasciati a titolo di erede o legatario e non all'intera eredità. A oggi le aliquote e le franchigie dell'imposta di successione sono le seguenti:

BENEFICIARIO	IMPOSTA SUCCESSIONE	NATURA DEI BENI	IMPOSTA DI TRASCRIZIONE	IMPOSTA CATASTALE
Coniuge o parenti in linea diretta	Sul valore dei beni e diritti 4% Franchigia per ogni beneficiario : 1.000.000	prima casa altri immobili altri beni	€ 200 2% zero	€ 200 1% zero
Fratelli e sorelle	Sul valore dei beni e diritti: 6% Franchigia per ogni beneficiario : 1.000.000	prima casa altri immobili altri beni	€ 200 2% zero	€ 200 1% zero
Parenti sino al 4° grado (diversi da fratelli e sorelle) Affini in linea retta Affini in linea collaterale (fino al 3° grado)	Sul valore dei beni e diritti: 6%	prima casa altri immobili altri beni	€ 200 2% zero	€ 200 1% zero
Altri soggetti	Sul valore dei beni e diritti: 8%	prima casa altri immobili altri beni	€ 200 2% zero	€ 200 1% zero
Soggetti portatori handicap (riconosciuti gravi ai sensi della legge 5/2/1992 n. 104)	Per ciascun portatore di handicap spetta una franchigia di complessivi 1.500.000 indipendentemente dal rapporto di coniugio o di parentela			
<b>N.B.:</b> il valore imponibile degli immobili è calcolato sulla rendita catastale rivalutata al 5% moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:			per fabbricati:	categorie C/1 ed E 40,80 categorie A/10 e D 60,00 categoria B 140,00 categorie A e C 120,00
Per terreni agricoli si considera il reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per 90		per fabbricato abitativo prima casa e relative pertinenze		110,00

### Esenzioni soggettive

Sono soggettivamente esclusi dall'imposta di successione:

- a) i trasferimenti di beni esistenti all'estero di proprietà di soggetto residente all'estero;
- b) i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni;

c) i trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni, senza alcuna necessità di dimostrare l'impiego dei beni, se aventi come scopo esclusivo la ricerca, l'assistenza, lo studio, l'educazione, l'istruzione o altra finalità di pubblica utilità; a favore delle organizzazioni ONLUS, delle fondazioni previste ex legge 461/1998 e degli enti aventi finalità di culto e religione;

d) i trasferimenti a favore degli enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelle indicate al punto c), se disposti per le sopra citate finalità; in questo caso l'ente deve dimostrare entro 5 anni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, di avere impiegato beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

### **Esenzioni oggettive**

#### **Sono oggettivamente esclusi dall'imposta di successione:**

a) beni ereditati il cui valore è inferiore alla franchigia;

b) i titoli di debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i Buoni Ordinari del Tesoro, i Certificati di Credito del Tesoro e i Buoni del Tesoro Poliennali;

c) gli altri titoli di Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;

d) aziende familiari e partecipazioni sociali; l'imposta di successione non si applica in caso di eredità o legato a favore di discendenti avente ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.

Nel caso di società di capitali o cooperative o di mutua assicurazione aventi sede in Italia, il beneficio spetta limitatamente alla partecipazione mediante la quale si acquisisce o si integra il controllo della società, a condizione che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività di impresa e/o detengano il controllo della stessa per un periodo di almeno 5 anni;

e) le indennità di fine rapporto di lavoro (art. 1751 del c.c.) e le altre indennità spettanti per diritto proprio degli eredi in forza della assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;

f) i beni culturali sottoposti a vincolo culturale previsto dalle leggi in materia, anteriormente all'apertura della successione e se siano stati accolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;

g) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o contributi, fino a quando siano riconosciuti sussistenti con provvedimento o dichiarazione dell'Amministrazione debitrice;

- h) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimenti giudiziari o transazione;
- i) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della successione;
- l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, che sono sottoposti a tassazione separata.

## DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione di successione è l'attestazione ai fini fiscali dei beni di proprietà del defunto. **Deve essere presentata dagli eredi entro un anno dalla data di morte**, all'Agenzia delle Entrate (dal 23/01/2017 anche on line). **E' escluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione** qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del de cuius;
- b) l'attivo ereditario abbia un valore non superiore a € 1.000.000,00 e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione di esonero scritta in autocertificazione del o dei beneficiari.

## TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO *(non è soggetto a imposta di successione)*

Le indennità di preavviso e di fine rapporto, dovute dal datore di lavoro (art. 2118 e 2120 del c.c.) alla morte del dipendente devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, nel caso vivessero a carico del prestatore i lavoro, ai parenti entro il terzo grado (*1° grado: figli e genitori – 2° grado: fratelli, sorelle, nipoti figli dei figli e nonni - 3° grado: zii e nipoti figli di un fratello o di una sorella*) e agli affini entro il secondo grado (*suocero, nuora primo grado e cognato secondo grado*).

Le indennità di preavviso e di fine rapporto devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile (art.17 legge 20 maggio 2016 n. 76).

Il rapporto di matrimonio, di parentela o di affinità con de cuius, fa sorgere, nelle persone suindicate, il credito nei confronti del datore di lavoro.

L'indennità che spetta per la prestazione d'opera del defunto non cade nella successione, perché matura per fatto della morte e quindi successivamente a questa. Pertanto l'indennità non rientra nell'asse ereditario e non è soggetta a imposte di successione.

E' ammesso che il lavoratore subordinato, in assenza di coniuge, di figli e di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado vivendi a suo carico, disponga per testamento delle indennità

di preavviso e di fine rapporto a favore di persone o enti, associazioni o fondazioni che egli intende beneficiare (Corte Costituzionale, sentenza n.8 del 19/1/1972).

## **ASSICURAZIONI SULLA VITA**

**Esclusione della successione:** l'importo delle assicurazioni sulla vita, maturato con la morte del titolare, non fa parte del patrimonio ereditario e non si computa né per formare la quota per gli eredi, né per calcolare se vi sia lesione di legittima. Il beneficiario potrà soltanto essere tenuto a restituire ai legittimari, che risultassero lesi, l'ammontare dei premi pagati dal testatore.

**Polizze vita e quota disponibile:** l'assicurazione sulla vita è quindi un mezzo che, pur rispettando i diritti dei legittimari, permette di beneficiare parenti o estranei in misura superiore alla quota disponibile del proprio patrimonio, purché l'ammontare dei premi versati in vita dal testatore non superi il valore della quota disponibile stessa.

**Beneficiari:** l'assicurato sulla vita può prevedere, sia in polizza che in successivo testamento, che il beneficiario della polizza in caso di morte sia un ente, associazione o fondazione che egli intende favorire. Egli inoltre può con successiva annotazione nella polizza approvata dall'Assicuratore o anche con un testamento, sostituire altre persone o enti alle persone già designate come beneficiarie.

E' sempre consigliabile indicare esplicitamente i beneficiari, senza utilizzare le categorie standard dei moduli bancari/assicurativi.

## **GRADI DI PARENTELA**

La parentela è il vincolo di sangue (o parificato) che unisce due persone. E' in linea diretta quando l'una è generata dall'altra (es. nonno, padre, figlio); è in linea collaterale quando pur non essendo generate l'una dall'altra, vi è discendenza da un capostipite comune (es. zio fratello del padre). Nelle varie linee si calcolano i gradi di parentela che indicano la prossimità o meno del vincolo. I gradi si computano tenendo conto delle generazioni che intercorrono tra le persone stesse.

## **VALORI ATTUALI DI USUFRUTTO** (*Decreto interdirigenziale 21 dicembre 2015 – G.U. n.302 del 30/12/2015*)

In alcuni casi il testatore dispone che il godimento di un bene sia lasciato a un beneficiario vita natural durante (usufrutto) e la nuda proprietà a un altro beneficiario.

Alla morte dell'usufruttuario il titolare della nuda proprietà diviene pieno proprietario. Il valore fiscale dell'usufrutto può essere calcolato con la seguente tabella.

ETA' USUFRUTTUARIO	COEFFICIENTE	% USUFRUTTO	% NUDA PROPRIETA'
da 0 a 20	950,00	95,00	5,00
da 21 a 30	900,00	90,00	10,00
da 31 a 40	850,00	85,00	15,00
da 41 a 45	800,00	80,00	20,00
da 51 a 53	750,00	75,00	25,00
da 54 a 56	700,00	70,00	30,00
da 57 a 60	650,00	65,00	35,00
da 61 a 63	600,00	60,00	40,00
da 64 a 66	550,00	55,00	45,00
da 67 a 69	500,00	50,00	50,00
da 70 a 72	450,00	45,00	55,00
da 73 a 75	400,00	40,00	60,00
da 76 a 78	350,00	35,00	65,00
da 76 a 78	300,00	30,00	70,00
da 79 a 82	250,00	25,00	75,00
da 83 a 86	200,00	20,00	80,00
da 87 a 92	150,00	15,00	85,00
da 93 a 99	100,00	10,00	90,00

## GLOSSARIO MINIMO

**abbiatico** = nipote, figlio del figlio.

**accettazione beneficiata** = accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

**ascendenti** = genitori, nonno, avi.

**ascendenti legittimi** = ascendenti legalmente coniugati (contrapposto a naturali).

**beneficio d'inventario** = procedura per tenere separato il patrimonio del de cuius da quello degli eredi, di modo che questi rispondano dei debiti ereditati soltanto nei limiti dei beni ereditati.

**c.c.** = codice civile.

**de cuius** = persona della cui eredità si tratta.

**discendenti** = figli, nipoti, pronipoti in linea retta.

**discendenti legittimi** = nati da regolare matrimonio ovvero figli adottivi o figli legittimati.

**erede** = colui che acquisisce tutti i beni della successione o quota di essi.

**legatario** = beneficiario di una disposizione testamentaria a titolo particolare.

**legittima** = quota di eredità che la legge garantisce in ogni caso a determinati parenti del de cuius (figli, genitori, coniuge).

**legittimario** = persona (discendente, ascendente o coniuge) alla quale la legge garantisce una quota di eredità.

**olografo** = si dice di un testamento scritto e firmato di propria mano dall'autore.

**onerato** = erede o legatario che deve pagare un legato o assumere un onere imposto dal testatore.

**riserva** = vedi legittima.

**riservatario** = vedi legittimario.

**successibile** = persona alla quale la legge o il testamento attribuiscono il diritto di ereditare.

**successibile indegno** = erede o legatario che viene privato giudizialmente del diritto alla successione per aver compiuto gravi atti contro il de cuius o i suoi familiari oppure per aver prodotto un testamento falso.

**testamento** = atto con il quale si danno disposizioni sui propri beni o parte di essi per il tempo successivo alla morte.

**testamento olografo** = testamento scritto di pugno dal testatore con data e firma.

**testamento pubblico** = testamento ricevuto dal Notaio alla presenza di testimoni.

**testare** = fare testamento, disporre e definire le proprie volontà attraverso l'atto ufficiale del testamento.

**testatore** = colui che fa testamento.